

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROBIN FOOD ONLUS

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata: Robin Food ONLUS

L'Associazione ha sede in Milano, in Via Borgogna n.3.

La sede potrà essere trasferita per mezzo di deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività istituzionali indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3 comma 190 della L. 662/96, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 - Statuto e regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'assemblea degli associati, disciplina in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4 - Finalità dell'Associazione e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione svolge soltanto attività di beneficenza e quelle ad essa direttamente connesse.

Essa opera a livello nazionale.

L'Associazione ha lo scopo di sostenere in Italia le persone indigenti che non riescono ad alimentarsi in maniera corretta, perché versano in condizioni di estrema difficoltà economica e sociale, attraverso la distribuzione "intelligente" di pacchi alimentari e di pasti che contengono alimenti freschi e non, con particolare attenzione alla stagionalità (a titolo esemplificativo: pasta e/o riso o altri farinacei, carne, pesce, uova, formaggi, salumi, legumi, prodotti da forno per la prima colazione, latte e/o yogurt, frutta e verdura fresche) secondo i fabbisogni nutrizionali di ogni persona in base a sesso ed età, con riferimento alle linee guida scientifiche italiane.

L'Associazione persegue altresì la finalità di fornire ai bisognosi tutti gli alimenti per raggiungere un buono stato di salute, insegnando loro come consumare il cibo donato per migliorare nel tempo la loro salute.

L'Associazione segue da vicino gli effetti delle donazioni di cibo "intelligente" alle persone che vivono in stato di indigenza. Tale attività mira a produrre un ritorno di benessere sociale ed economico per tutta la comunità.

L'Associazione per perseguire le proprie finalità si avvarrà della generosità dei privati, ma anche del sostegno e della collaborazione di altri enti del terzo settore.

Art. 5 - Durata dell'Associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 6 - Divieto di svolgere attività non conformi allo Statuto

È fatto divieto assoluto a tutti i membri dell'Associazione di svolgere attività differenti da quelle indicate nelle finalità istituzionali, se non quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II

Soci

Art. 7 - Ammissione e diritti

Possono adire all'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche, associazioni od enti senza fini di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a realizzarle.

I soci si suddividono in soci fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti.

Soci fondatori sono quelli che hanno costituito l'Associazione.

Gli altri soci sono quelli che versando la quota relativa di partecipazione con la domanda di ammissione devono impegnarsi a osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

All'atto di ammissione i soci versano la quota di associazione che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da esercente la potestà genitoriale o chi ne esercita la tutela.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

In caso di mancato versamento nell'anno della quota associativa tale condotta viene automaticamente ritenuta qualificabile come volontà di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria ed il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 8 - Doveri

L'attività degli associati svolta in favore dell'Associazione sarà senza fini di lucro. Gli associati sono tenuti a rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi. In particolare il socio deve tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Gli associati devono versare la quota associativa annuale.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dall'esercizio del diritto di socio;
- c) espulsione.

Art. 10 - Cessazione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o emanazione di provvedimento di espulsione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per il mancato pagamento della quota associativa o per lo svolgimento di attività in contrasto od in concorrenza con quella dell'Associazione ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

TITOLO III

Organi

Art. 11 - Indicazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Tesoriere
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento della quota annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione dei programmi nuovi o la prosecuzione, anche con eventuali modifiche, di quelli già in essere.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in sede ordinaria o straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso scritto anche a mezzo mail da spedirsi all'indirizzo fornito da ciascun socio, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati l'ora, il giorno ed il luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- all'approvazione ed alla modifica del presente statuto e di eventuali regolamenti interni;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Art. 15 - Votazioni

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la presenza di metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tuttavia, le delibere concernenti la modifica dello Statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole del Presidente.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione, senza possibilità di delega.

Art. 16 - Verbalizzazione

Le delibere assembleari devono constare da processo verbale redatto da un segretario nominato dall'Assemblea.

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal Presidente e deve essere riportato in apposito libro che può essere consultato da tutti gli aderenti.

Art. 17 - Eleggibilità e candidatura dei membri del Consiglio Direttivo

Possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo le persone che sono in regola con la quota associativa.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dieci membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un periodo deliberato dall'Assemblea fino ad un tempo massimo di tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Qualora un membro del Consiglio Direttivo venga per qualunque causa a mancare il Consiglio può cooptare il sostituto che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Fanno parte del primo Consiglio Direttivo i soci fondatori Dott.ssa Carla Lertola – Presidente, Avv. Michaela Scandora – Segretario e Dott.ssa Anna Strazzera – Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri:

- il Presidente dell'Associazione,
- eventualmente un Vice-presidente;
- un Segretario.
- un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso delega poteri specifici al Vice Presidente, al Segretario ed al Tesoriere. Potrà inoltre attribuire eventuali incarichi specifici agli altri membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, ogni volta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso di convocazione viene spedito a mezzo di avviso scritto al domicilio di ciascun consigliere con un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere fatta

mediante telegramma o comunicazione e-mail almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, ferme restando le maggioranze previste.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 19 - Funzioni

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle richieste di ammissione all'associazione e sull'esclusione dei soci;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- programma l'attività dell'Associazione;
- provvede alla stesura del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- redige il regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività lavorativa dell'Associazione.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta, all'uopo convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

L'Assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può, per giustificati motivi, revocare il Presidente.

Art. 21 - Funzioni

Il Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice -Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- redige e conserva i libri dell'Associazione;
- coordina l'attività dell'Associazione.

Art. 22 - Vice Presidente

Il Vice Presidente, qualora nominato, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e, qualora delegato, assume la rappresentanza legale dell'Associazione.

In assenza del Presidente assume la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente sia impedito a esercitare il suo mandato temporaneamente, assume tutti i poteri del Presidente.

Art. 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere svolge tutti i compiti amministrativo-contabili necessari al funzionamento dell'Associazione.

Egli incassa le somme da chiunque dovute all'Associazione ed effettua tutti i pagamenti conseguenti a delibere del Consiglio. Egli deposita i fondi a nome e per conto dell'Associazione in un conto corrente acceso presso una o più banche scelte dal Consiglio. Per ogni prelevamento sono necessarie le firme disgiunte del Tesoriere o del Presidente o di un Consigliere a ciò delegato.

Il Tesoriere esercita tutti i poteri connessi alla gestione contabile ed è il responsabile della tenuta della contabilità e dei libri contabili, cura l'amministrazione ordinaria, predispone i dati contabili e li organizza affinché il Consiglio Direttivo possa redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 24 - Il Segretario

Il Segretario ha il compito di organizzare la segreteria dell'Associazione e di gestire i rapporti con i soci, dare supporto al Presidente ed assistere gli organi dell'Associazione nello svolgimento delle loro attività collaborando nell'esecuzione concreta di tutte le delibere del Consiglio.

È responsabile dell'Archivio documentale e riporta il verbale dell'Assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio negli appositi registri.

Il Segretario dell'Associazione svolge, inoltre, tutte quelle mansioni inerenti l'attività dell'Associazione che il Presidente o i membri del Consiglio gli affidano.

Il Consiglio può decidere di corrispondere al Segretario somme per rimborso spese o remunerazioni continuative e/o a progetto.

Art. 25 - Collegio dei revisori legali dei Conti

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

Il Collegio dei Revisori legali dei Conti è composto di tre membri di idonea capacità, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO IV

Risorse economiche

Art. 26 - Contributi

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota associativa annuale i cui importi sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 27 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni in denaro e le donazioni effettuate da enti pubblici o privati o da persone fisiche, nonché lasciti testamentari sono accettati, su deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione con le finalità statutarie dell'ente.

Art. 28 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quello del bilancio ordinario;
- da introiti di raccolte dovute a manifestazioni e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- azioni promozionali ed ogni altra attività consentita dalla legge;
- da donazioni o lasciti;
- da contributi di imprese o di privati;
- da altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione nei limiti della normativa relativa alle ONLUS;
- da rimborsi derivanti da convenzioni stipulate.

Art. 29 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'art.10 D.Lgs 460/97.

Art. 30 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di fare parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

Art. 31 - Diritti dei soci sul patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di versare quote ulteriori rispetto a quella annuale.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi stabiliti per la quota annuale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili ai terzi.

Tali quote non possono essere trasmissibili né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 32- Scioglimento e devoluzione dei beni

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile previa convocazione dell'assemblea che delibera con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualunque causa dovuta, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO V

Il Bilancio

Art. 33- Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio sociale e finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei cinque giorni anteriori alla data fissata per l'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI

Responsabilità

Art. 34 - Responsabilità

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 35 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al codice civile.